


GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

STRATEGIA FISCALE



INDICE

1. OBIETTIVI DELLA STRATEGIA FISCALE	3
2. PRINCIPI ISPIRATORI LA STRATEGIA FISCALE	5
3. PROPENSIONE AL RISCHIO	6
4. LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FISCALE	6
4.1 Corretta applicazione della normativa fiscale	6
4.2 Agree to disagree	6
4.3 Piena collaborazione con le autorità fiscali	7
4.4 Pianificazione fiscale aggressiva	7
4.6 Soft Controls	7
4.7 Diffusione della cultura di compliance	8
4.8 Inosservanza dei Principi	8
5. CODICI DI COMPORTAMENTO	8
6. ADOZIONE, APPLICAZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO	9

1. OBIETTIVI DELLA STRATEGIA FISCALE

In virtù dei poteri di direzione, coordinamento e controllo della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e nell'intento di perseguire la crescita durevole del patrimonio aziendale nonché di tutelare la reputazione del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca S.p.A. definisce nel seguito la Strategia Fiscale del Gruppo con riguardo alla gestione della conformità alla normativa fiscale.

In funzione di tale obiettivo e in relazione al ruolo di indirizzo che la Capogruppo svolge in materia fiscale, nel presente documento si stabiliscono gli indirizzi finalizzati a garantire un'uniforme gestione della fiscalità presso tutte le Società del Gruppo, ispirati alle seguenti, concorrenti, logiche:

- continuare a garantire nel tempo la corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi adempimenti;
- salvaguardare al tempo stesso l'efficienza della tassazione del Gruppo, evitando fenomeni di doppia imposizione e riducendo il proprio carico impositivo solo ove legittimamente consentito;
- controllare e presidiare il rischio fiscale: il Gruppo si impegna a gestire e contenere il rischio di incorrere nella violazione di norme tributarie o nell'abuso dei principi e delle finalità dell'ordinamento tributario.

La struttura aziendale della Capogruppo che assicura la corretta e omogenea interpretazione della normativa fiscale vigente nonché il rispetto della normativa fiscale di riferimento attraverso la definizione di indirizzi, linee guida, principi e regole di attuazione della normativa di settore è l'Unità Organizzativa "Tributario" di Capogruppo.

Il presente documento di Strategia Fiscale è un atto di diretta emanazione della Capogruppo che, per il tramite della Unità Organizzativa Tributario di Capogruppo, definisce principi e regole applicabili nei confronti delle Banche Affiliate e delle Società del Perimetro Diretto ed Indiretto le quali hanno delegato alla medesima Unità Organizzativa l'attività di monitoraggio e controllo del rischio fiscale.

I principi e le regole emanate dal Tributario di Capogruppo si rendono applicabili nei confronti delle Banche Affiliate e delle Società del Perimetro Diretto ed Indiretto alle quali è stato fatto obbligo di recepire il contenuto delle Politiche in materia fiscale (i.e. *Politica Fiscale e Politica di gestione del rischio di non conformità alla normativa fiscale*), a supporto di una sostenibile attuazione della complessiva Strategia Fiscale, non solo con riguardo agli obblighi in qualità di "contribuente", ma anche – dove applicabile – con riguardo agli adempimenti dovuti in qualità di "intermediario" (ad es. FATCA, CRS, Monitoraggio fiscale).

Le Politiche fiscali emanate ed i principi di condotta in materia fiscale sono parte integrante del sistema di controllo interno adottato dal Gruppo per la gestione e mitigazione del rischio fiscale (di seguito anche “Tax Control Framework” o “TCF”, secondo la terminologia internazionale).

La Strategia Fiscale rappresenta anch’essa un elemento essenziale del sistema di controllo del rischio fiscale che, nel definire le modalità di sana e prudente gestione della variabile fiscale:

- si ispira ai principi declinati nel Codice Etico, con applicazione del relativo sistema disciplinare e sanzionatorio, in caso di violazioni;
- si inserisce nel contesto del Modello di Compliance, per la valutazione del rischio di non conformità alle norme, contribuendo ad assicurare il raggiungimento dei relativi obiettivi, come prescritti dalla Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia, con riguardo alla gestione del rischio fiscale;
- integra i presidi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

2. PRINCIPI ISPIRATORI LA STRATEGIA FISCALE

Le Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea operano in conformità ai principi sanciti nel presente paragrafo. Tali principi ispirano l'operatività aziendale nella gestione della variabile fiscale e le Società del Gruppo implementano gli opportuni presidi per garantirne l'effettiva applicazione. Il Gruppo persegue la prevenzione delle controversie e la riduzione del rischio fiscale assicurando che l'Unità Organizzativa Tributario di Capogruppo abbia rilevanza organizzativa, risorse materiali e risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi.

I principi sono di seguito riportati:

1. Valori: Il Gruppo, in ottemperanza al principio di "Corporate Responsibility", agisce secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, essendo consapevole che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Legalità: Il Gruppo persegue un comportamento orientato al rispetto delle norme fiscali applicabili e ad interpretazioni che consentano di gestire responsabilmente il rischio fiscale, così da porsi in condizione di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder e di garantire la propria positiva reputazione.

3. Tone at the top ("l'esempio deve venire dai Vertici"): Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo definisce e approva la Strategia Fiscale e i principi di condotta in materia fiscale, applicabili a tutto il Gruppo con l'obiettivo di guidare la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità.

Le decisioni suscettibili di aver dei risvolti fiscali sono prese tenendo in considerazione l'intera strategia (fiscale e non) del Gruppo; i vertici aziendali sono coinvolti sulle tematiche fiscali di maggiore rilevanza e complessità al fine di assicurare la piena consapevolezza dei medesimi sulla gestione del rischio fiscale. A tal fine:

- coerentemente con i dettami forniti dall'OCSE, il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca S.p.A. fornisce le linee guida cui attenersi nella gestione della variabile fiscale ed è debitamente informato riguardo le maggiori tematiche fiscali attinenti al Gruppo;
- viene assicurato il coinvolgimento del Tributario di Capogruppo nello svolgimento delle ordinarie e straordinarie attività di impresa del Gruppo, per poter realizzare una completa e corretta gestione della variabile fiscale coerentemente con la Strategia Fiscale del Gruppo;
- il Responsabile della Unità Organizzativa Tributario di Capogruppo relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sulle questioni più rilevanti relative alla gestione della variabile fiscale e annessi rischi. Nell'ambito della Relazione viene proposta, eventualmente, la revisione del documento di Strategia Fiscale.

- **Trasparenza:** Il Gruppo mantiene un rapporto collaborativo e trasparente con l'autorità fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali

3. PROPENSIONE AL RISCHIO

Il Gruppo, in considerazione dell'obiettivo di minimizzare il rischio fiscale, non pone in essere:

- operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;
- operazioni artificiose e/o non connesse con il business delle società del Gruppo, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;

investimenti in territori classificati come paradisi fiscali con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale.

Inoltre, il Gruppo attiva forme di interlocuzione preventiva con l'Agenzia delle Entrate per eventuali questioni potenzialmente controverse e/o di interpretazione dubbia, relative alla pianificazione di operazioni complesse.

4. LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FISCALE

Per assicurare la concreta attuazione dei principi generali sopra delineati, la Strategia Fiscale del Gruppo viene declinata nelle seguenti linee guida.

4.1 Corretta applicazione della normativa fiscale

Per dare corpo al principio di legalità, il Gruppo si impegna ad applicare la legislazione fiscale vigente nel nostro ordinamento, assicurando che siano osservati lo spirito e lo scopo che la norma o l'ordinamento prevedono per la materia oggetto di interpretazione. Nei casi in cui la normativa fiscale non risulti sufficientemente chiara o univoca nel significato ad essa attribuibile, il Tributario di Capogruppo persegue una linea interpretativa ragionevole ispirata ai principi di legalità, avvalendosi, se del caso, di professionisti esterni - selezionati tra quelli che più appieno possano garantire il rispetto dei principi elaborati dal Gruppo in relazione alla gestione della variabile fiscale, così come esplicitati nel presente documento - ed attivando le opportune procedure di interlocuzione con l'autorità fiscale.

4.2 Agree to disagree

In caso di questioni particolarmente controvertibili o di dubbia interpretazione, in un'ottica di Cooperative compliance e di corretta gestione del rischio fiscale, il Gruppo mantiene una costante interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate. Il Gruppo ritiene tuttavia legittimo sostenere, in difesa dell'interesse sociale e dei suoi azionisti, anche in sede contenziosa, la ragionevole interpretazione delle norme, laddove ci siano discordanze interpretative con l'autorità fiscale competente.

4.3 Piena collaborazione con le autorità fiscali

Il Gruppo garantisce trasparenza e correttezza nei rapporti con le autorità fiscali, anche in caso di audit relativi sia alle società del Gruppo che a terzi.

In particolare, il Gruppo si impegna a:

- comunicare in maniera chiara e trasparente all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche nella Strategia Fiscale, nella pianificazione fiscale di medio e lungo periodo e i possibili rischi connessi alle operazioni più rilevanti;
- fornire informazioni corrette, accurate e puntuali e rispondere tempestivamente alle domande e alle richieste di informazioni pervenute da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- risolvere tempestivamente eventuali problemi prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, e, qualora successivamente emergano delle divergenze, definire con l’Agenzia delle Entrate un accordo per la risoluzione delle stesse.

4.4 Pianificazione fiscale aggressiva

Il Gruppo non mette in atto comportamenti e operazioni che si traducano in costruzioni di puro artificio, che non riflettano la realtà economica e da cui è ragionevole attendersi vantaggi fiscali indebiti, in quanto siano in contrasto con le finalità o lo spirito delle disposizioni o dell’ordinamento tributario di riferimento e generino fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione o doppia non imposizione, anche in conseguenza di asimmetrie fra i sistemi impositivi dei soggetti coinvolti.

Il Gruppo, inoltre, non propone alla propria clientela o al personale dipendente ovvero a parti terze l’acquisto di prodotti o la conclusione di transazioni che siano in contrasto con le disposizioni dell’ordinamento tributario.

4.5 Gestione della fiscalità

Il Gruppo implementa il sistema di controllo interno del rischio fiscale (Tax Control Framework), in linea con le indicazioni dell’OCSE, come recepite dall’Agenzia delle Entrate. I ruoli e le responsabilità nel processo di gestione della fiscalità sono chiaramente attribuiti, con adeguato rispetto dei principi di separatezza e di escalation delle decisioni. Viene assicurato che l’Unità Organizzativa Tributario sia dotata di risorse (umane, materiali, finanziarie) e di rilevanza organizzativa idonee a garantire lo svolgimento delle relative funzioni. Adeguate soluzioni tecnologiche massimizzano qualità e accuratezza dei dati che supportano la gestione della fiscalità e le relative dichiarazioni.

4.6 Soft Controls

Alla Unità Organizzativa Tributario di Capogruppo è assegnata la responsabilità di promuovere la diffusione della cultura e dei valori della compliance alla normativa fiscale, anche organizzando iniziative formative rivolte a tutto il personale, compreso quello non impegnato nella funzione fiscale.

Il personale facente parte della Unità Organizzativa Tributario è selezionato tra soggetti aventi preparazione e capacità adeguate ai ruoli ed alla complessità del lavoro da svolgere.

Con cadenza annuale, in accordo con il modello di reporting della Compliance, viene presentata al Consiglio di Amministrazione una relazione che illustra gli esiti delle verifiche sul Tax Control Framework e le misure per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio. Non vengono adottati meccanismi di incentivazione ai manager connessi al conseguimento di obiettivi di riduzione del carico fiscale (tax burden), laddove questi siano consapevolmente contrari alle previsioni legislative specificamente applicabili; vengono incoraggiati ed opportunamente riconosciuti i comportamenti virtuosi.

4.7 Diffusione della cultura di compliance

Il Gruppo favorisce e promuove la sensibilizzazione dei propri Amministratori e Dipendenti in relazione al rischio fiscale diffondendo la cultura della Compliance alla normativa fiscale. Il Gruppo forma e supporta tutto il personale coinvolto nella gestione di attività a rilevanza fiscale, non limitandosi alle sole risorse dedicate specificatamente alla materia tributaria, onde garantire che tutti gli addetti abbiano la giusta competenza ed esperienza per adempiere alle proprie responsabilità. Ciò consente di rendere più efficace il controllo sul rischio fiscale derivante dalle attività di impresa e di favorire la creazione di una cultura aziendale volta al rispetto della normativa fiscale.

Al fine di raggiungere il suddetto obiettivo, il Gruppo investe nella crescita professionale del personale anche attraverso piani di formazione specifici.

4.8 Inosservanza dei Principi

Il rispetto da parte dei Dipendenti delle procedure e dei presidi implementati dal Gruppo in attuazione della Strategia Fiscale rappresenta parte integrante degli obblighi contrattuali e la loro violazione è soggetta alle diverse tipologie di sanzioni disciplinari (dal rimprovero verbale al licenziamento per giusta causa), applicabili in proporzione alla gravità delle infrazioni.

5. CODICI DI COMPORTAMENTO

Il Gruppo si è dotato di un Codice Etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari, regolando e uniformando i comportamenti aziendali su standard improntati alla massima trasparenza e correttezza verso tutti gli stakeholders.

Il Codice Etico rappresenta la cornice di “presidio etico” con cui il Gruppo opera e nel cui contesto si iscrive a pieno titolo anche la Strategia Fiscale.

La Strategia Fiscale è inoltre un tassello del Tax Control Framework che, oltre a definire le modalità di sana e prudente gestione della variabile fiscale, introduce un sistema di controllo aziendale idoneo a prevenire illeciti di natura fiscale, che si aggiunge al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001, di cui Iccrea Banca S.p.A. si è dotata. In tale prospettiva, il Tax Control Framework contribuisce, insieme al Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs 231/2001, a mitigare il rischio e prevenire gli illeciti dai quali potrebbe scaturire una responsabilità amministrativa.

6. ADOZIONE, APPLICAZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO

La Strategia Fiscale è predisposta da Iccrea Banca S.p.A., per il tramite della Unità Organizzativa Tributario di Capogruppo, ed è approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione.

Gli Organi di Governo delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, tramite apposita delibera, sono tenuti a recepire la Strategia Fiscale adottata dalla Capogruppo, assumendo in tal modo la responsabilità di garantirne la conoscenza e assicurarne l'applicazione nell'ambito delle entità di rispettiva pertinenza, unitamente allo specifico compito di diffusione della cultura e dei valori sottesi alla stessa.


La Strategia Fiscale entra in vigore dal primo giorno successivo alla data in cui viene approvata dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca S.p.A. e viene pubblicata sul sito internet della Società. La relativa interpretazione è rimessa all'Unità Organizzativa Tributario di Capogruppo, che ne cura altresì il relativo aggiornamento. È peraltro riconosciuta al Direttore Generale della Capogruppo la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale e la facoltà di introdurre, nel documento, le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento.

Essendo la presente Strategia Fiscale un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione, le successive eventuali modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del documento sono rimesse alla competenza del Consiglio medesimo.

Integra il contenuto della Strategia Fiscale il **“Codice di Condotta”** allegato, le cui prescrizioni vincolano obbligatoriamente i soggetti ammessi al regime di Adempimento Collaborativo.

CODICE DI CONDOTTA

Regime Adempimento Collaborativo



INDICE

1. CODICE DI CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128	12
2. DOVERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	13
3. DOVERI DEL CONTRIBUENTE	16

1. CODICE DI CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128

Il regime di adempimento collaborativo (di seguito anche «regime»), introdotto con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (di seguito anche «decreto»), ha innovato il rapporto tributario tra fisco e grandi contribuenti, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell'assolvimento di altri obblighi tributari.

Il regime offre l'opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto, che può ricomprendere anche l'anticipazione del controllo e si presta a prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali, con benefici sia per l'Amministrazione finanziaria che per il contribuente. La legge 9 agosto 2023, n. 111, intitolata «Delega al Governo per la riforma fiscale» (di seguito anche «legge delega»), in un quadro più generale di misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto.

Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, mediante il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell'istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime. Con l'attuazione di questi indirizzi, il legislatore ha inteso determinare le condizioni di un cambiamento culturale irreversibile, finalizzato al perseguimento del comune obiettivo della realizzazione di un sistema fiscale più affidabile e moderno, nell'ambito del quale l'azione repressiva dell'Amministrazione finanziaria si trasforma in attività preventiva basata su forme di cooperazione rafforzata per i contribuenti dotati di affidabili sistemi di gestione del rischio fiscale.

In questo contesto, fermo restando il rispetto dei doveri indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, che qui si assumono integralmente richiamati, con il presente codice di condotta si intendono indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate e il contribuente aderente al regime, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

2. DOVERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate attua la missione affidatale con l'obiettivo di perseguire il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali, attraverso iniziative volte a potenziare l'assistenza ai contribuenti ammessi al regime e a migliorare i servizi offerti, al fine di garantire un continuo aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

In questo contesto, l'Agenzia delle entrate si impegna ad agire nei confronti dei contribuenti ammessi al regime nel pieno rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, garantendo l'aderenza del proprio operato ai principi sanciti nello Statuto dei contribuenti e nel presente codice, e comportandosi con conseguente lealtà, onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e massima diligenza professionale.

In particolare, si impegna a tenere i comportamenti di seguito declinati:

1) Collaborazione, correttezza e trasparenza:

- 1.1) i rapporti con i contribuenti ammessi al regime sono improntati alla leale collaborazione e buona fede, l'azione amministrativa si svolge con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico degli interessati. A tali fini, l'Agenzia delle entrate promuove relazioni basate sulla comprensione delle esigenze commerciali e delle caratteristiche dell'impresa, dell'attività svolta e del settore in cui essa opera, tiene un comportamento imparziale nella valutazione delle fattispecie, si mostra aperta alle richieste e alle necessità del contribuente reattiva nel fornire le risposte, in uno spirito di collaborazione fattiva;
- 1.2) le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle interlocuzioni preventive e degli accessi presso la sede del contribuente e, in generale, nel corso dell'attività istruttoria, sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le suddette informazioni sono trattate adottando le cautele necessarie alla riservatezza dei dati;
- 1.3) in aderenza ai doveri di correttezza e trasparenza che animano il regime, l'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, in sede di adesione o nel corso della procedura, solo ai fini dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta per i quali il regime stesso trova applicazione;
- 1.4) gli elementi informativi raccolti nell'ambito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e nelle attività di riscontro sull'operatività del sistema non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo relative ad esercizi precedenti all'ingresso al regime, nei confronti del contribuente ammesso o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;
- 1.5) i doveri di correttezza e trasparenza riguardo al trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura, restano fermi

- anche nel caso in cui il processo di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime si concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga successivamente escluso ovvero receda dal regime;
- 1.6) l'Agenzia delle entrate pianifica le proprie attività di controllo secondo criteri di proporzionalità. In particolare, l'intensità e la frequenza dell'attività di controllo viene determinata sulla base del rischio fiscale inerente, inteso come il rischio che il contribuente operi «in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario», valutato anche sulla base del comportamento complessivamente tenuto dallo stesso nel corso della procedura;
 - 1.7) il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate imposta la programmazione dei propri controlli e coopera con le articolazioni territoriali di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 74913 del 9 marzo 2022 e con la Guardia di finanza, in modo da assicurare uniformità di indirizzo strategico e operativo, nonché evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive;
 - 1.8) nell'esecuzione delle attività di controllo, l'Agenzia delle entrate si impegna a recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali, promuovendo un rapporto di collaborazione con il contribuente, favorendo la definizione di eventuali situazioni d'irregolarità attraverso un confronto preventivo nonché tramite l'istituto del ravvedimento operoso;
 - 1.9) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni, l'Agenzia delle entrate si impegna a provvedere d'ufficio alla loro acquisizione, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall'art. 78, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
 - 1.10) in relazione all'adozione di atti e provvedimenti di particolare interesse per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate si impegna ad attivare procedure di adeguata consultazione dei soggetti ammessi al regime ovvero di loro rappresentanti collettivi, nonché delle associazioni di categoria eventualmente interessate. Le procedure di consultazione preventiva sono attivate contemperando l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento.

2) Certezza preventiva:

- 2.1) l'Agenzia delle entrate si impegna a favorire un contesto fiscale di certezza, fornendo risposte alle richieste avanzate dal contribuente nel più breve tempo possibile, con le modalità e gli strumenti di cui al Capo II del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, e a improntare la propria azione

amministrativa a principi di uniformità' e coerenza rispetto a quanto stabilito nell'ambito delle interlocuzioni preventive;

- 2.2) l'Agenzia delle entrate effettua le valutazioni secondo principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità. Le analisi vengono espletate in costante collaborazione con il contribuente al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dell'impresa attraverso la comprensione dell'attività' svolta nonché' del settore in cui essa opera e dei mercati di riferimento;
- 2.3) le posizioni espresse dall'Agenzia delle entrate all'esito delle interlocuzioni costanti e preventive vincolano l'Amministrazione finanziaria e restano valide finché' rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese;
- 2.4) in aderenza ai principi di trasparenza che animano il regime, l'Agenzia delle entrate si impegna a pubblicare periodicamente sul proprio sito istituzionale le risposte fornite agli interpelli presentati dai contribuenti ammessi.

3) Valutazione del sistema di controllo:

- 3.1) fermo restando che lo sviluppo e il mantenimento del sistema di controllo interno costituisce una primaria responsabilità del contribuente, l'Agenzia delle entrate si impegna a comunicare periodicamente i risultati dell'attività di riscontro sull'operatività' dello stesso e il proprio punto di vista in merito all'architettura e all'efficacia dei controlli, nonché a collaborare fattivamente con il contribuente per l'implementazione degli eventuali interventi correttivi;
- 3.2) nell'ambito della valutazione del sistema di controllo interno, l'Agenzia delle entrate si impegna a tenere in debita considerazione gli esiti dell'esame e delle valutazioni effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'art.4, comma 2, del decreto, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso il contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza. Ove necessario, l'ufficio competente acquisisce copia dei suddetti documenti nel corso della procedura, dando atto della relativa valutazione nella nota di chiusura della procedura redatta, periodicamente. Qualora non condivide, in tutto o in parte, le risultanze e le valutazioni contenute nella documentazione menzionata, l'ufficio motiva le ragioni sottese alla mancata condivisione.

3. DOVERI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente ammesso al regime si impegna ad agire nel pieno rispetto della legalità, improntando i propri comportamenti alla correttezza e alla buona fede, intesa come il dovere di comportarsi con lealtà ed onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e professionalità, sia all'interno della propria organizzazione che nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con la quale esso intrattiene rapporti basati su tutti i valori fin qui evidenziati, necessari alla permanenza nel regime di adempimento collaborativo.

In attuazione di tali principi il contribuente ammesso al regime assume i seguenti impegni:

1) Trasparenza fiscale e comportamento etico:

- 1.1) il contribuente si impegna a promuovere e garantire all'interno della propria organizzazione condotte improntate alla trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa, mediante la comunicazione di standard comportamentali coerenti con tali principi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo che coinvolga l'intera organizzazione;
- 1.2) il contribuente si impegna ad attuare e diffondere un sistema normativo interno in cui l'insieme dei valori, dei principi degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga disciplinato in appositi documenti quali codici etici, codici di condotta, linee guida comportamentali, che tengano conto anche della variabile fiscale;
- 1.3) il contribuente si impegna a considerare il governo degli aspetti fiscali e la conformità alle norme tributarie come elementi fondanti dei propri meccanismi di controllo e sistemi di gestione del rischio. In particolare, esso garantisce che i propri organi di gestione adottino una strategia fiscale che permetta di assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati alla fiscalità, siano del tutto identificati, valutati e gestiti;
- 1.4) il contribuente si impegna a garantire che i propri organi di gestione svolgano funzioni di governo e indirizzo del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che siano adeguatamente e preventivamente informati delle conseguenze fiscali delle operazioni di rilievo strategico e di maggior impatto e complessità, pianificate o da realizzare.

2) Bassa propensione al rischio fiscale (risk appetite):

- 2.1) il contribuente si impegna ad applicare la normativa fiscale assicurando che vengano rispettate la lettera, lo spirito e lo scopo delle rilevanti disposizioni;
- 2.2) nei casi in cui la normativa fiscale non risulti sufficientemente chiara e univoca nel significato ad essa attribuibile, il contribuente si impegna a perseguire un'interpretazione ragionevole della stessa, ispirata a principi di legalità e correttezza, avvalendosi, se necessario, di consulenze e conferme esterne;

- 2.3) nei casi in cui, sulla base di una valutazione oggettiva da parte dell'impresa, persistano margini di incertezza sull'interpretazione delle norme tributarie, il contribuente si impegna ad agire in piena trasparenza nei confronti dell'autorità fiscale, adoperandosi di concerto con essa al fine di addivenire all'applicazione del livello di tassazione ritenuto più corretto, a tal fine ricorrendo a tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento;
- 2.4) il contribuente non mette in atto comportamenti e operazioni, di carattere nazionale o transnazionale, che producano conseguenze fiscali che lo stesso è ragionevolmente in grado di comprendere e che contengano i seguenti elementi: i) siano suscettibili di generare effetti fiscali in contrasto con lo scopo delle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle eventuali giurisdizioni coinvolte; ii) determinino fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione; iii) si traducano in costruzioni di puro artificio, che non riflettono la realtà economica e da cui è ragionevole attendersi vantaggi fiscali indebiti;
- 2.5) il contribuente non pone in essere investimenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata con lo scopo, esclusivo o prevalente, di ottenere un vantaggio fiscale. Gli investimenti e le acquisizioni in detti paesi o territori sono effettuati solo quando perseguono scopi commerciali genuini e risultano supportati da solide ragioni economiche;
- 2.6) il contribuente si impegna a rispettare le disposizioni volte a garantire l'idoneità dei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alle leggi tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle linee guida dell'OCSE pro tempore vigenti, i redditi generati nei Paesi in cui opera;
- 2.7) il contribuente non prevede meccanismi di incentivazione del personale dipendente connessi al conseguimento di obiettivi di riduzione del carico fiscale. In nessun modo e per nessuna funzione aziendale, il contribuente prevede meccanismi incentivanti che spingano il personale a scelte fiscali non etiche o in conflitto con leggi e regolamenti;
- 2.8) il contribuente si impegna a porre in essere quanto necessario per evitare che l'organizzazione sia coinvolta in fenomeni di frode fiscale, anche in conseguenza di condotte poste in essere da soggetti terzi, quali persone fisiche, società o enti di qualsiasi natura, diversi dal contribuente, anche se a quest'ultimo legati da rapporti di lavoro dipendente, di partecipazione, di collaborazione, di natura commerciale o altro.

3) Efficace gestione del rischio fiscale e della Tax Compliance

- 3.1) il contribuente si impegna a assicurare l'integrità negli adempimenti fiscali e la corretta determinazione delle imposte, nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti ad essi associati, evitando controversie con le autorità fiscali;

- 3.2) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno il quale, nel rispetto delle indicazioni dell'OCSE, di quanto previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dai provvedimenti attuativi e dalle «Linee guida» dell'Agenzia delle entrate, assicuri:
- a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
 - b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
 - c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive
 - d) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali, e di procedere al suo costante aggiornamento;
- 3.3) ricorrendone i presupposti di legge, il contribuente si impegna a richiedere e ottenere la certificazione prevista dall'art.4, comma 1-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e i relativi aggiornamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4, comma 1-ter, del decreto;
- 3.4) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un sistema di controllo dell'informativa finanziaria-contabile che assicuri la solidità del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria;
- 3.5) il contribuente si impegna a istituire e mantenere una procedura per la gestione del rischio connesso all'attività di interpretazione della disciplina fiscale (processo interpretativo), in coerenza ed in applicazione dei principi e delle regole operative fissate nella strategia fiscale;
- 3.6) il contribuente si impegna a promuovere la diligenza professionale nella gestione delle attività e processi a rilevanza fiscale e ad assicurare un'adeguata formazione tecnica ai dipendenti coinvolti nella gestione di adempimenti e attività a rilevanza fiscale;
- 3.7) il contribuente si impegna a istituire flussi informativi completi e accurati verso gli organi di gestione e le autorità fiscali.

4) Relazione trasparente con le autorità fiscali

- 4.1) il contribuente promuove l'istituzione di un dialogo collaborativo, costruttivo e trasparente con le autorità fiscali improntato a principi di onestà, trasparenza, correttezza e buona fede, nonché di chiarezza, completezza e tempestività, fondato sulla fiducia reciproca e con

- l'obiettivo di rafforzare i rapporti dilungo termine e di minimizzare eventuali controversie;
- 4.2) nel pieno rispetto di quanto stabilito al Capo I, punto 3, del provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, il contribuente si impegna ad attivare interlocuzioni costanti e preventive sui «rischi fiscali significativi», intendendosi per tali i rischi fiscali che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, effettuata ai sensi del punto 4.4 del medesimo provvedimento, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto;
 - 4.3) nel contesto delle interlocuzioni di cui al punto precedente, il contribuente si astiene dall'effettuare comunicazioni non veritiere e da adottare comportamenti volti a trarre indebito vantaggio dall'altrui posizione di svantaggio informativo e si impegna ad assicurare che le autorità fiscali ottengano tutte le informazioni necessarie per acquisire la piena comprensione dei fatti che sono alla base dell'applicazione delle norme;
 - 4.4) il contribuente si attiene al dovere primario di adoperare gli strumenti di interlocuzione messi a sua disposizione in modo coerente con la finalità di questi ultimi e con i principi di fondo del regime, in particolare si astiene:
 - a) dal presentare reiteratamente istanze di interpello inammissibili o comunicazioni di rischio che non consentano di ricondurre la fattispecie rappresentata a un caso concreto e personale;
 - b) dal disattendere sistematicamente le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in risposta agli interPELLI e alle comunicazioni di rischio;
 - c) dal porre in essere comportamenti non esattamente corrispondenti a quelli rappresentati in occasione dell'interpello o della comunicazione di rischio;
 - 4.5) il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata formulata una risposta o assunta una posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive;
 - 4.6) indipendentemente dalla soglia di materialità concordata il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia delle entrate i casi in cui ritenga di non adeguarsi alle indicazioni dettate, in via di prassi, dall'Amministrazione finanziaria. Il contribuente si impegna, altresì, a comunicare all'Agenzia delle entrate le condotte difformi dal contenuto delle risposte allo stesso rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e del punto 5.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017.